



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in  
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:**

|                 |                 |                 |                         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>MAGNOLI</b>  | <b>Dott.</b>    | <b>Giuseppe</b> | <b>Presidente</b>       |
| <b>MASSETTI</b> | <b>Dott.</b>    | <b>Cesare</b>   | <b>Consigliere est.</b> |
| <b>MANCINI</b>  | <b>Dott.ssa</b> | <b>Maura</b>    | <b>Consigliere</b>      |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 140/2022 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 19 novembre 2025

d a

*Parte\_1*, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Zanni del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio

**RICORRENTE**

c o n t r o

*CP\_1* **in persona del legale rappresentante sig.** *CP\_2*, rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Ducoli del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

**RESISTENTE**

c o n t r o

*CP\_3* rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuliano

Bianchini del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

### **RESISTENTE/RICORRENTE**

In punto: impugnazione di lodo arbitrale.

### **CONCLUSIONI**

#### **Della ricorrente** Pt\_1

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previa ogni più utile declaratoria:

- in via principale: dichiarare la nullità, per i motivi in atti, dell'impugnato Lodo arbitrale pronunciato in Montichiari dall'Arbitro Unico Avv. Manuela in data 31 marzo 2021, depositato in pari data, con ogni conseguente provvedimento del caso o di legge;

- in ogni caso: porre a carico esclusivo della controparte le spese del procedimento arbitrale, ivi incluse le spese di CTU con beneficio di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

#### **Della resistente** CP\_1

In via principale: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti le impugnazioni proposte dalla sig.ra [...]

Pt\_1 e dal sig. CP\_3 avverso il Lodo Arbitrale pronunciato dall'Arbitro Unico Avv. Mancini in data 31 marzo 2021 e depositato in pari data, e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del Lodo stesso.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.

**Del resistente/ricorrente** CP\_3

“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Brescia, previa ogni più utile declaratoria:

- in via principale:

-dichiarare la nullità, per i motivi dedotti in narrativa, dell’impugnato Lodo arbitrale pronunciato in Montichiari dall’Arbitro Unico Avv. Manuela in data 31 marzo 2021, depositato in pari data, con ogni conseguente provvedimento del caso o di legge;

- porre a carico esclusivo della controparte CP\_I le spese del procedimento arbitrale, ivi incluse le spese di CTU;

- porre a carico della controparte CP\_I CP\_I le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Parte\_I (socia per quota di nominali € 20.480,00=) ha impugnato innanzi all’arbitro unico (in conformità alla clausola compromissoria contenuta nello statuto) la deliberazione in data 7 novembre 2018 dell’assemblea della soc. CP\_I 8 s.r.l., con cui è stato deciso:

- a) di approvare la situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2018;

- b) di prendere atto che le perdite ivi accertate erodevano completamente il capitale sociale, rendendo il patrimonio netto negativo per € 649.399,00=;

- c) di procedere alla copertura delle perdite, e pertanto di

azzerare il capitale sociale e di ricostituire il medesimo fino alla misura di € 320.000,00= mediante aumento di capitale a pagamento e inscindibile da offrirsi in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni già detenute e poi a terzi, il tutto entro 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione delle delibere stesse.

L'aumento di capitale si è, poi, perfezionato nei termini deliberati dalla maggioranza; all'esito la compagine sociale della società è risultata essere composta al 42% dal sig. CP\_2 e al 58% dalla società Lombarda s.p.a..

Analoga iniziativa è stata assunta da CP\_3 altro socio di minoranza.

L'arbitro unico, con il lodo emesso il 31 marzo 2021, ha respinto le domande della Pt\_1 e del CP\_3 e li ha condannati alla rifusione delle spese di lite e di arbitrato.

Ha ritenuto l'arbitro unico:

- che non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e/o di aumento e ricostituzione del capitale sociale per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione del bilancio stesso ovvero della relativa situazione patrimoniale;

-che, viceversa, è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e/o di aumento e ricostituzione del capitale sociale per abuso di diritto della maggioranza;

- che, in ipotesi di società in liquidazione, la ricostituzione del

capitale, benchè non obbligatoria, è lecita ove finalizzata vuoi all'adempimento/soddisfacimento del piano di liquidazione, vuoi a consentire il proseguimento dell'attività sociale;

- che, nella specie, la deliberazione è stata adottata in ossequio a detta seconda finalità, e cioè alla rimessa *in bonis* della società, tale da consentire la successiva revoca dello stato di liquidazione, allo scopo della ripresa dell'attività economica e del proseguimento dell'attività sociale;

- che, rispetto a tale finalità, la congruità della capitalizzazione si pone quale parametro non solo nella prospettiva di una successiva legittima prosecuzione dell'attività, ma anche nel senso di escludere la ravvisabilità nella ricostituzione di un abuso di diritto della maggioranza;

- che il ctu ha accertato che la ricapitalizzazione come quantitativamente proposta all'assemblea è risultata assolutamente congrua e sufficiente a consentire la rimozione della precedente causa di scioglimento e il proseguimento dell'attività sociale, a nulla rilevando il concreto successivo utilizzo delle acquisende risorse finanziarie, in quanto coinvolgente future scelte gestionali, che non possono costituire indice di un eventuale abuso della maggioranza;

- che le conclusioni del ctu sono condivisibili;

- che, pertanto, deve escludersi sia che la deliberazione non trovasse giustificazione alcuna nell'interesse della società e/o che quest'ultimo non fosse concretamente perseguibile, sia che la deliberazione fosse il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta e

ingiustificata dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione dei soci di minoranza in assenza di interesse sociale e rivolta a interessi extrasociali;

- che, in ultimo, la deliberazione è stata adottata anche con il voto favorevole di taluni soci di minoranza, e non solo del socio di maggioranza relativa.

*Parte\_1* ha impugnato detto lodo per eccesso/abuso di potere, lamentando l'invalidità delle deliberazioni di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale approvate dall'assemblea, per violazione degli artt. 1175, 1375, 2373, 2377, 2379, 2464, 2482-ter, 2484 c.c., in quanto le stesse:

- 1) sono incompatibili con le finalità della fase di liquidazione nel corso della quale sono state adottate;

- 2) sono state adottate sulla base di scritture contabili non veritiere in quanto, al momento della loro adozione, il capitale sociale in realtà non era eroso da perdite che ne imponessero la ricostituzione;

- 3) sono state adottate in assenza di qualsivoglia motivazione da parte dell'organo liquidatorio, che nulla riferiva circa le finalità della ricapitalizzazione;

- 4) sono state adottate per il perseguimento di un interesse extrasociale, ovvero sia per consentire al socio di maggioranza relativa di estromettere la minoranza ostile ed acquisire dunque il controllo totalitario di *CP\_1* 8.

Ha resistito la *CP\_1*

Viceversa, *CP\_3* ha aderito all'impugnazione proposta

dalla *Pt\_1*

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La *Pt\_1* e il *CP\_3* hanno impugnato la deliberazione dell'assemblea della società *Controparte\_4* del 7 novembre 2018, con cui è stato deciso l'azzeramento del capitale sociale per perdite e la sua ricostituzione mediante aumento di capitale a pagamento, da offrirsi in sottoscrizione ai soci ed eventualmente a terzi, per abuso o eccesso di potere della maggioranza a discapito della minoranza.

L'impugnativa viene fondata sui seguenti elementi, ritenuti sintomatici dell'abuso:

- 1) incompatibilità con la fase di liquidazione.

Si assume che l'operazione di azzeramento e di ricostituzione del capitale è incompatibile a priori con la fase di liquidazione, in cui le attività gestorie dovrebbero limitarsi alla conservazione del patrimonio sociale e alla soddisfazione dei creditori, e ciò in quanto è assurda un'operazione volta a prevenire il verificarsi di una causa di scioglimento della società dopo che tale causa si è già perfezionata ed è stata accettata e dichiarata dai soci; che lo stesso ctu ha ritenuto che, nella fase liquidatoria della *CP\_1*, non ricorrevano gli estremi per procedere alla ricapitalizzazione; che, nella fattispecie concreta, non esisteva alcun piano di liquidazione che contemplasse la ricapitalizzazione come modalità attuativa della fase liquidatoria, né i

soci avevano espresso un'intenzione circa la revoca dello stato di liquidazione o la prosecuzione dell'attività sociale;

- 2) scritture contabili non veritiere.

Si assume che la situazione patrimoniale sulla base della quale i soci della CP\_18 hanno deliberato l'azzeramento e la ricostituzione del capitale era falsa, in quanto, in realtà, il capitale non si era azzerato; come emerso attraverso la ctu, la quale ha accertato la non veridicità della situazione al 31 luglio 2018 allegata alla delibera del 7 novembre 2018, in ragione del fatto che la società, in quel momento, non aveva un patrimonio netto negativo di € 649.398,89=, come riferito dal liquidatore, bensì un patrimonio netto attivo di € 37.781,44=; che, pertanto, il liquidatore ha fatto ricorso ad una situazione patrimoniale falsa per giustificare l'apparente necessità di ricostituzione del capitale; che tale elemento è sintomatico dell'abuso di potere perpetrato in danno ai soci di minoranza; che la causa di scioglimento, dunque, non esisteva, di guisa che non vi era alcuna ragione, né giuridica, né economica, per porre in essere l'operazione cui è conseguito l'azzeramento della partecipazione dei soci di minoranza;

- 3) assenza informativa su andamento liquidazione e necessità di ricapitalizzazione.

Si assume che, ad ulteriore riprova dell'abuso, i soci impugnanti sono sempre stati tenuti all'oscuro circa l'andamento della liquidazione, non essendo mai stati informati dell'esistenza o del contenuto di un ipotetico piano, né delle ragioni che inducevano a ricostituire il capitale di una società da tempo inattiva; che nemmeno

nel verbale dell'assemblea sono state esplicitate le ragioni che imponevano la ricostituzione del capitale di una società in liquidazione da un anno, salvo il minimo accenno al fatto dell'erosione del capitale e della negatività del patrimonio netto; che, in ogni caso, tale accenno non poteva giustificare la richiesta di immissione in una società in liquidazione di nuova finanza per circa un milione di euro;

- 4) interesse extrasociale, abuso di potere.

Si assume che, contrariamente all'assunto dell'arbitro, il concreto successivo utilizzo delle acquisende risorse finanziarie non è irrilevante, dato che, ai fini dell'abuso, la valutazione non deve necessariamente ritenersi limitata ai sintomi manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne *ex post* la sussistenza; che, nella specie, le risorse acquisite mediante l'aumento di capitale erano destinate al recupero del patrimonio immobiliare della società di diritto rumeno Degran ROM, in cui CP\_1 8 detiene una partecipazione; che, pertanto, si è trattato di un'operazione di cui non hanno beneficiato né i soci di CP\_1 8 dell'epoca, né tantomeno i creditori della stessa, come sarebbe stato corretto nel corso di una liquidazione, bensì coloro che sono rimasti soci di CP\_1 dopo l'azzeramento (apparente) e la ricostituzione del capitale; che, per l'effetto, nove soci su dieci sono hanno visto azzerata la propria partecipazione, e sono stati soppiantanti dalla società Lombarda s.p.a., il cui amministratore unico è il medesimo sig. CP\_2 [...] ; che, non appena divenuto di fatto l'unico socio, il CP\_2 ha

disposto la revoca dello stato di liquidazione che solo pochi mesi prima era stata prospettata agli ex soci di minoranza come soluzione necessitata; che il divieto di abuso di maggioranza si fonda sui canoni generali della correttezza e della buona fede, applicabili al contratto di società con cui i soci, membri di una struttura organizzativa di matrice comune, sono tenuti, nei reciproci rapporti, all'osservanza degli artt. 1175 e 1375 c.c.; che l'abuso di potere della maggioranza si può concretizzare nell'estromissione fraudolenta della minoranza.

L'impugnativa, ad avviso della Corte, è infondata.

Va premesso che:

- l'abuso di maggioranza sussiste qualora la deliberazione non sia giustificata alla luce dell'interesse sociale ovvero costituisca il risultato di un'attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti dei soci di minoranza (Sez. 1 - , *Sentenza n. 4034 del 14/02/2024*: *“In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva valorizzato, quale forma di abuso della maggioranza assembleare, la circostanza che quest'ultima avesse disposto la soppressione della clausola statutaria*

*contenente il diritto di prelazione interna, appena diciotto giorni prima della cessione di quote intercorsa fra altri due soci)”. Conforme Sez. 1 -, Sentenza n. 10096 del 28/05/2020). Al di fuori di queste ipotesi di abuso non è possibile un sindacato da parte dell’ autorità giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza ad assumere una determinata decisione, né possono rilevare eventuali contrasti tra i soci (Sez. 1 -, Sentenza n. 20625 del 29/09/2020: “La deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all’ uopo previste, sotto il profilo dell’ abuso della regola di maggioranza, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. Peraltro, all’ infuori della ipotesi di un esercizio “ingiustificato” ovvero “fraudolento” del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della deliberazione di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all’ economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva. Per contro è irrilevante la sussistenza di interessi confliggenti tra i soci e l’ esistenza di una posizione debitoria del socio di maggioranza nei confronti della società, circostanza che di per sé può integrare né la possibilità di un conflitto di interessi né l’ abuso del voto di maggioranza”);*

- l’ abuso di maggioranza comporta l’ invalidità della deliberazione per violazione del principio di buona fede (Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 20/01/2011: “L’ abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova

*che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto". Conforme Sez. 1 -, Sentenza n. 10096 del 28/05/2020);*

- l'abuso di maggioranza deve essere provato dal socio di minoranza, il quale, allo scopo, può avvalersi sia di elementi già esistenti al momento di approvazione della deliberazione, sia di elementi successivi, ma in grado di rilevarne *ex post* la sussistenza (Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005: *"La deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" di illiceità della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato. Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva"*).

Va, altresì, premesso che:

- il ctu ha ritenuto la non veridicità della situazione contabile al 31 luglio 2018 approvata e allegata alla delibera del 7 novembre 2018 impugnata con riferimento alla società *CP\_1* e alla partecipata

*Parte\_2* Infatti, a fronte di un patrimonio netto negativo di – 649.398,89=, indicato nella situazione contabile, ha accertato un patrimonio netto positivo di + € 37.781,44=;

- la rettifica è dipesa essenzialmente da una divergente valutazione della partecipazione della *CP\_1 8* nella Degran Rom, il cui patrimonio è costituito in prevalenza da immobili;

- il ctu si è avvalso della collaborazione di un tecnico per stimare il compendio immobiliare della partecipata Degran Rom;

- la stima effettuata dal tecnico, poi recepita nella relazione del ctu, è una stima sommaria. Infatti, a detta dello stesso ctu, il tecnico non ha potuto visionare gli immobili e ha incontrato notevoli difficoltà nel reperimento dei dati necessari per espletare l'incarico affidatogli;

- il valore del compendio immobiliare della partecipata Degran Rom è stato stimato in € 3.114.000,00=, ciò che ha comportato una rideterminazione del patrimonio netto della medesima in € 1.669.044,00= e, di riflesso, una rideterminazione del valore della partecipazione della *CP\_1 8* (70 %) in € 1.168.330,80= e una plusvalenza latente di € 707.197,33= [(€ 1.168.330,80= (valore della partecipazione rettificato) - 461.133,47= (costo della partecipazione iscritto in contabilità)];

- il ctp della *CP\_1 8* ha contestato la stima effettuata dal tecnico

collaboratore del ctu per il fatto che la valutazione non tiene conto dei costi necessari per rendere vendibili gli immobili; il ctu ha risposto che la stima, benchè sommaria, tiene già conto di detti costi;

- il ctu ha precisato che la società si trovava in liquidazione a far tempo dal 7 dicembre 2017; che la liquidazione ha essenzialmente lo scopo di liquidare i beni della società per pagare i creditori e distribuire le eventuali rimanenze ai soci; che in fase di liquidazione non sussistono gli estremi per ricorrere ad una ricapitalizzazione; che la ricapitalizzazione è necessaria soltanto qualora il capitale sociale, per perdite di oltre un terzo, si riduce al di sotto del minimo legale; che, pertanto, nella fattispecie concreta, il valore del patrimonio netto rettificato (da - 649.398,89= a + € 37.781,44=) non imponeva la necessità di procedere ad una ricapitalizzazione.

Ciò premesso, passando in rassegna gli elementi sintomatici dell'abuso dedotti dagli impugnanti, possono farsi le seguenti considerazioni.

- 1) L'incompatibilità con la fase di liquidazione.

La tesi secondo cui la ricapitalizzazione è, in linea di principio, incompatibile con la liquidazione non è condivisibile.

Infatti, la ricapitalizzazione può ritenersi inusuale per una società che è già avviata alla liquidazione, ma dal punto di vista giuridico è perfettamente lecita, tant'è vero che la liquidazione, come può essere disposta, così può essere revocata, previa eliminazione della causa di scioglimento, ex art. 2487 ter c.c..

La ricapitalizzazione non è certamente obbligatoria per una

società in liquidazione, ma non è nemmeno vietata.

Del tutto irrilevante è, poi, la mancanza di un “piano di liquidazione”, giacché, nella fattispecie concreta, la ricapitalizzazione è avvenuta nell’ottica della rimessa *in bonis* della società, come esplicitato nel verbale dell’assemblea.

Lo stato di liquidazione, pertanto, non può essere utilmente valorizzato come elemento sintomatico dell’abuso.

Che, poi, la società necessitasse fin dal principio di una ricapitalizzazione è fin troppo evidente, se si ha riguardo ai risultati negativi degli esercizi precedenti, a far tempo dal 2013 (docc. 6,8, 11,13, 14 resistente), che riportavano perdite consistenti, tanto che l’amministratore aveva già preannunciato la necessità di adottare i provvedimenti di cui all’art. 2482 ter c.c.. I provvedimenti in questione sono stati, poi, bypassati nell’assemblea del 7 dicembre 2017 (doc. 2 resistente), solo perché questa, all’epoca, ha optato per la messa in liquidazione della società ex art. 2484 n. 4 c.c., ricorrendo l’ipotesi della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

- 2) Le scritture contabili non veritiere.

La questione della falsità del bilancio non è compromettibile in arbitrato (*Sez. 1 - , Sentenza n. 14665 del 29/05/2019: “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione,*

su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente), e quindi non deve neppure essere esaminata, neanche sotto il profilo del semplice “indizio” dell’abuso, giacchè investe direttamente interessi protetti da norme inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società. Lamentando la non veridicità della situazione patrimoniale allegata alla deliberazione impugnata, che è in tutto e per tutto equiparabile ad un bilancio, i ricorrenti mirano, appunto, ad aggirare il divieto *de quo*.

Peraltro, la linea difensiva della *Pt\_1* è anche contraddittoria: da un lato, invoca la ctu a supporto della prova circa la falsità della situazione patrimoniale, per inferirne un elemento sintomatico dell’abuso (p. 7 citazione: “*Ferma l’assorbente questione di cui sopra, il Lodo de quo sorvola completamente su un aspetto che la CTU disposta dallo stesso Arbitro Unico aveva appurato, vale a dire il fatto che la situazione patrimoniale sulla base della quale i soci di CP\_1 8 hanno deliberato l’azzeramento e la ricostituzione del capitale era falsa, non essendo il capitale in realtà azzerato*”; e pp. 7- 8: “*Si badi, peraltro, che la sig.ra Pt\_1 non ha inteso invocare la falsità delle scritture contabili come elemento di invalidità delle delibere impuginate (questione non compromettibile in arbitri, come riferito nel*

*Lodo de quo). Piuttosto, il fatto che il liquidatore abbia dovuto far ricorso ad una situazione patrimoniale falsa per giustificare l'apparente necessità della ricostituzione del capitale, è elemento sintomatico dell'abuso di potere perpetrato in danno ai soci di minoranza"); dall'altro lato, contesta la medesima ctu, ritenuta di carattere esplorativo, in quanto disposta, ad iniziativa dell'arbitro, su un thema che essa non aveva nemmeno introdotto in giudizio (p. 2 memoria di replica: "Essa dimostra che non si è in presenza di un fisiologico affinamento delle domande, bensì di una eterogenesi del thema decidendum, determinata dall'Arbitro Unico che, a partire dall'udienza del 24 luglio 2019, ha progressivamente abbandonato il terreno dell'abuso di maggioranza – unico dedotto dagli attori negli atti introduttivi – per concentrare l'istruttoria su una questione nuova, non allegata e non domandata, vale a dire la presunta non veridicità della situazione patrimoniale. Tale mutazione non è mai stata formalmente introdotta dalle parti, non è stata oggetto di specifica domanda e ha condotto alla disposizione di una CTU di carattere manifestamente esplorativo, in palese violazione del principio dispositivo e del diritto di difesa").*

In ogni caso non è nemmeno condivisibile l'assunto secondo cui le scritture contabili non erano veritiere.

Infatti, la non veridicità della situazione patrimoniale allegata alla deliberazione impugnata poggia esclusivamente sulla rettifica del patrimonio netto della CP\_1 operata dal ctu; rettifica che, a sua volta, muove dalla valutazione della partecipazione della CP\_1 nella Pt\_3

[...]

[...] e, ancora più a monte, dalla stima del compendio immobiliare di proprietà della Degran Rom effettuata dal collaboratore tecnico del ctu.

Secondo la ricostruzione del ctu, le immobilizzazioni finanziarie passano da € 994.134,00= (saldo contabile al 31/07/2018) ad € 1.701.331,80= (situazione rettificata dal ctu), solo perché il valore della partecipata passa da € 461.133,47= (saldo contabile al 31.12/2017) ad € 1.168.330,80= (saldo rideterminato dal ctu), solo perché gli immobili della Degran passano da € 2.579,562= (saldo contabile al 31/12/2017) ad € 3.114.000,00= (saldo rideterminato dal ctu), di guisa che il patrimonio netto della CP\_1 passa da - € 649.398,99= (patrimonio netto contabile) a + € 37.781,44= (patrimonio netto revisionato).

Senonchè la stima del compendio immobiliare della società di diritto rumeno partecipata presenta evidenti limiti e criticità, bene evidenziati dalla difesa della resistente (pp. 10 – 11 comparsa), solo avuto riguardo al fatto che il collaboratore tecnico incaricato dal ctu non ha nemmeno potuto visionare gli immobili di cui si discute: immobili che, tra l'altro, erano malridotti, presentavano diverse problematiche, di natura sia fiscale che urbanistica, e necessitavano di ingenti costi da sopportare (docc. 3,4, 5 resistente).

Se a ciò si aggiunge che, in tutti i bilanci precedenti (docc. 6,8,11,13,14 resistente), approvati o per lo meno non impugnati dalla Pt\_1 e dal CP\_3 come pure nell'attestazione ex art. 67 l. fall. relativa al piano finanziario di risanamento del gruppo Degran (doc. 10 resistente), il valore della partecipata è sempre stato indicato in misura nettamente inferiore (ciò riflettendosi anche sulla consistenza del

patrimonio netto della partecipante), ci si avvede come l'indizio *de quo* non sia né grave, né preciso, né concordante.

*Last but not least* viene spontaneo domandarsi: se davvero le scritture contabili non erano veritiere, perché la *Pt\_1* e il *CP\_3* non hanno impugnato la deliberazione del 7 dicembre 2017 (quella con cui l'assemblea ha deciso di mettere in liquidazione la società), che è stata adottata sulla scorta di una situazione patrimoniale ancor peggiore rispetto a quella allegata alla deliberazione del 7 novembre 2018 (quella con cui l'assemblea ha deciso di ricapitalizzare la società) ?

- 3) L'assenza informativa su andamento liquidazione e necessità di ricapitalizzazione.

L'assunto circa la mancanza di informativa è smentito *per tabulas*:

- 27 aprile 2017 (doc. 11 resistente): in sede di assemblea il consigliere *CP\_2* ha relazionato i soci sullo stato della partecipata Degran Rom, in relazione agli interventi intrapresi dall'organo amministrativo di quest'ultima relativamente alla gestione del complesso immobiliare di proprietà, alla risoluzione delle pendenze con l'erario rumeno e alle prospettive di ritorno alla redditività, richiamando l'informativa che il consiglio ha inviato ai soci il precedente 3 marzo;

- 7 dicembre 2017 (doc. 2 resistente): in sede di assemblea il consiglio di amministrazione ha relazionato i soci sulle perdite registrate, sulla svalutazione delle partecipazioni detenute nelle società partecipate, pari ad oltre € 900.000,00=, e sulla situazione della società

Degran Rom; l'assemblea ha poi deliberato la messa in liquidazione della società; la Pt\_1 era presente, con delega Cisotto, e ha votato contro; il CP\_3 pure era presente, e si è astenuto;

- 25 settembre 2018 (doc. 4 resistente): in occasione di un incontro tenutosi a Montichiari presso lo studio del commercialista dott. Pt\_4 (cui ha partecipato anche il CP\_3 circostanza, questa, non contestata), i soci sono stati aggiornati sulla partecipata Degran Rom e, ribadita la situazione di degrado illustrata nel corso dell'assemblea del 7 dicembre 2017, il liquidatore ha dato atto che, come indicato dalla perizia tecnica redatta nel mese di marzo 2018, per sistemare e rendere utilizzabili e redditizi gli immobili siti in Romania, erano necessari fondi pari ad € 1.723.000,00=.

Tale *excursus* rende evidente che l'informativa, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, è stata resa, sia per quanto riguarda la fase della liquidazione, sia per quanto riguarda le finalità della ricapitalizzazione (e, segnatamente, la destinazione della nuova finanzia alla rivalutazione del compendio immobiliare della società partecipata), benchè i ricorrenti non si siano neppure lamentati al riguardo (essi si sono lamentati unicamente della mancanza di informativa in ordine alla necessità della ricapitalizzazione) .

Già si è detto che non occorre un "piano di liquidazione" perché la maggioranza ha optato per la rimessa *in bonis* della società, e che la scelta di procedere alla revoca della liquidazione, al di fuori delle ipotesi di abuso, non è sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria.

Le ragioni della ricapitalizzazione sono state indicate a verbale, sebbene in forma sintetica (l'erosione del capitale sociale); e l'importo della ricapitalizzazione è stato supportato da una perizia tecnica (doc. 4 resistente), che illustrava la situazione degli immobili della partecipata e che preannunciava la necessità di un intervento (*“Nella situazione odierna è indispensabile trovare investitori che siano in grado di sostenere i piani strategici che possono rendere appetibili gli immobili e i terreni in portafoglio”*).

- 4) L'interesse extrasociale, l'abuso di potere.

Non persegue un interesse extrasociale la destinazione della nuova finanza alla rivalutazione del patrimonio immobiliare della partecipata, giacchè attraverso detta rivalutazione si incrementa anche il patrimonio della partecipante.

Se è vero, quindi, che nella valutazione circa la sussistenza dell'abuso possono considerarsi anche i fatti successivi, diversamente da quanto ritenuto nel lodo impugnato, è altrettanto vero che, nella specie, l'utilizzo delle risorse acquisite non costituisce un elemento probante dell'abuso.

Se a ciò si aggiunge che agli odierni impugnanti è stata offerta la possibilità di partecipare all'aumento di capitale (ma essi l'hanno rifiutata), e che la deliberazione è stata approvata con il voto favorevole dell'81,6% del capitale sociale (tra cui quello di 5 soci di minoranza; gli altri 2 erano assenti), l'abuso pare davvero insussistente.

In definitiva, l'operazione di ricapitalizzazione decisa nella deliberazione impugnata è scevra da profili di illegittimità e non

configura un abuso di maggioranza. Gli indizi dedotti dai ricorrenti non sussistono o comunque non sono pregnanti. Non avendo tali indizi una valenza sintomatica dell'abuso, non è neppure necessario procedere ad una loro valutazione globale e di sintesi.

Di qui il rigetto dell'impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 9.991,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

Il valore della controversia è indeterminato e la complessità è alta.

I compensi vengono liquidati secondo i valori medi dei parametri. Nulla è stato richiesto per la fase istruttoria/trattazione.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 sussistono a carico dei ricorrenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

### **P . Q . M .**

La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- respinge l'impugnazione;
- condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive

occorrende;

- dichiara che sussistono a carico dei ricorrenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giuseppe Magnoli

**IL CONSIGLIERE Est.**

Dott. Cesare Massetti